

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 09/09/1996 pag. 0001 - 0104

DECISIONE N. 1692/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma, vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

(1) considerando che la costituzione e lo sviluppo delle reti transeuropee contribuiscono alla realizzazione di importanti obiettivi comunitari, quali il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale;

(2) considerando che la costituzione e lo sviluppo, su tutto il territorio comunitario, delle reti transeuropee nel settore dei trasporti perseguono inoltre gli obiettivi specifici di garantire una mobilità durevole delle persone e delle merci nelle migliori condizioni possibili sotto il profilo sociale, ambientale e della sicurezza, e di integrare l'insieme dei modi di trasporto tenendo conto dei loro vantaggi comparativi; che la creazione di posti di lavoro è uno dei possibili effetti della rete transeuropea;

(3) considerando che nel Libro bianco della Commissione sullo sviluppo di una politica comune dei trasporti si auspica l'uso ottimale delle capacità esistenti e l'integrazione di tutte le reti, relative ai diversi modi di trasporto, in una rete transeuropea per il trasporto stradale, ferroviario, di navigazione interna, marittimo e aereo, sia dei viaggiatori che delle merci, nonché per il trasporto combinato;

(4) considerando che la navigazione a corto raggio può, tra l'altro, contribuire a decongestionare le vie di trasporto terrestri;

(5) considerando che l'integrazione delle reti su scala europea può svilupparsi solo progressivamente sulla base del coordinamento dei modi di trasporto in vista di una migliore utilizzazione dei vantaggi che essi presentano;

(6) considerando che per raggiungere questi obiettivi è necessaria un'azione comunitaria di orientamento, nel rispetto del principio di sussidiarietà; che occorre definire le grandi linee e le priorità dell'azione comunitaria prevista nel settore delle reti transeuropee di trasporti;

(7) considerando che è necessario individuare i progetti di interesse comune che rispondono a questi obiettivi e che si inseriscono nelle priorità d'azione così stabilite; che dovrebbero essere presi in considerazione solo i progetti potenzialmente vitali dal punto di vista economico;

(8) considerando che per gli Stati membri è necessario tener conto delle esigenze in materia di protezione ambientale effettuando studi di impatto ambientale conformemente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5) e applicando la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6) in occasione della realizzazione dei progetti di interesse comune;

(9) considerando che l'autorizzazione per taluni progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale notevole dovrebbe essere accordata solo previa valutazione di tale impatto, nel rispetto della normativa comunitaria in vigore;

(10) considerando che occorre individuare progetti di interesse comune riguardanti non solo i diversi modi di trasporto secondo un'impostazione multimodale, ma anche i sistemi di gestione del traffico e di informazione degli utenti e i sistemi di posizionamento e di navigazione;

(11) considerando che la presente decisione è destinata, tra l'altro, ad individuare tali progetti di interesse comune; che i progetti sono individuati dall'allegato I, dall'allegato II e dal dispositivo della presente decisione; che il Consiglio europeo di Essen ha attribuito particolare importanza a 14 progetti;

(12) considerando che è opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione e ogni cinque anni una relazione che indichi se gli orientamenti devono essere riveduti;

(13) considerando che presso la Commissione deve essere istituito un comitato incaricato, in particolare, di assistere la Commissione nell'esame dell'attuazione e dello sviluppo dei presenti orientamenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1 PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Oggetto della presente decisione è stabilire gli orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee d'azione previste nel settore della rete transeuropea dei trasporti; tali orientamenti individuano progetti di interesse comune, la cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete su scala comunitaria.

2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 costituiscono un quadro generale di riferimento inteso ad incoraggiare le azioni degli Stati membri e, se del caso, della Comunità per l'attuazione di progetti di interesse comune volti a garantire la coerenza, l'interconnessione e l'interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti nonché l'accesso a tale rete. Questi progetti costituiscono un obiettivo comune, la cui realizzazione dipende dal loro grado di maturità e dalla disponibilità di risorse finanziarie, fatto salvo l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità. Gli orientamenti sono altresì volti a facilitare l'impegno del settore privato.

3. I requisiti essenziali in materia:

- di interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti,
 - di telematica dei trasporti e dei servizi connessi
- sono definiti a norma del trattato e separatamente dalla presente decisione.

Articolo 2 Obiettivi

1. La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, per il 2010, su scala comunitaria, integrando le reti di infrastruttura del trasporto terrestre, marittimo e aereo, conformemente agli schemi illustrati nelle carte di cui all'allegato I e/o alle specifiche di cui all'allegato II.

2. Tale rete deve:

- a) garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale;
- b) offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata, a condizioni economiche accettabili;
- c) includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi comparativi;
- d) permettere un uso ottimale delle capacità esistenti;
- e) essere, per quanto possibile, interoperabile all'interno dei modi di trasporto e favorire l'intermodalità tra i vari modi di trasporto;
- f) essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile;

- g) coprire tutto il territorio degli Stati membri della Comunità, in modo da facilitare l'accesso in generale, congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le grandi zone urbane e le regioni della Comunità;
- h) poter essere connessa alle reti degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l'interoperabilità e l'accesso a tali reti ove ciò risponda agli interessi della Comunità.

Articolo 3 Estensione della rete

1. La rete transeuropea comprende infrastrutture di trasporto nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione.
2. Le infrastrutture di trasporto comprendono reti di strade, ferrovie e vie navigabili, porti marittimi di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione.
3. I sistemi di gestione del traffico e i sistemi di posizionamento e di navigazione comprendono gli impianti tecnici, informatici e di telecomunicazioni necessari per garantire l'armonico funzionamento della rete e un'efficace gestione del traffico.

Articolo 4 Grandi linee d'azione

Le grandi linee d'azione della Comunità vertono su quanto segue:

- a) l'elaborazione e la revisione degli schemi di rete;
- b) l'individuazione di progetti di interesse comune;
- c) la ristrutturazione della rete esistente;
- d) la promozione dell'interoperabilità della rete;
- e) la combinazione ottimale dei modi di trasporto, anche mediante la creazione di centri d'interconnessione che per le merci dovrebbero essere ubicati, per quanto possibile, al di fuori dei centri urbani per consentire il funzionamento efficiente dell'intermodalità;
- f) la ricerca della coerenza e della complementarità degli interventi finanziari, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno strumento finanziario;
- g) azioni di ricerca e di sviluppo;
- h) una cooperazione e la stipulazione di accordi appropriati con i paesi terzi interessati allo sviluppo della rete;
- i) l'incentivazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali a promuovere gli obiettivi perseguiti dalla Comunità;
- j) la promozione di una costante collaborazione tra le parti interessate;
- k) tutte le azioni che si rivelassero necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 5 Priorità

Tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 2, le priorità dell'azione vertono su quanto segue:

- a) la creazione e lo sviluppo di collegamenti, maglie principali ed interconnessioni atti ad eliminare le strozzature, a ultimare i raccordi mancanti e a completare i grandi assi;
- b) la creazione e lo sviluppo delle infrastrutture per l'accesso alla rete, in modo da collegare le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali della Comunità;
- c) la possibilità di combinare al meglio e integrare fra di loro i diversi modi di trasporto;
- d) l'integrazione della dimensione ambientale nell'attuazione e nello sviluppo della rete;
- e) la realizzazione progressiva dell'interoperabilità degli elementi della rete;
- f) l'ottimizzazione delle capacità e dell'efficienza delle infrastrutture esistenti;
- g) la creazione e l'adeguamento dei nodi delle interconnessioni e delle piattaforme intermodali;
- h) il miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità della rete;
- i) lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di gestione e di controllo del traffico sulla rete e di informazione dell'utente al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle infrastrutture;
- j) la preparazione di studi finalizzati ad una migliore progettazione e realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.

Articolo 6 Reti dei paesi terzi

La promozione da parte della Comunità di progetti di interesse comune nonché dell'interconnessione e dell'interoperabilità delle reti per garantire la coerenza fra le reti dei paesi terzi e la rete transeuropea dei trasporti sarà decisa caso per caso, secondo le procedure adeguate previste dal trattato.

Articolo 7 Progetti d'interesse comune

1. Nel rispetto delle norme del trattato, in particolare per i problemi di concorrenza, sono considerati d'interesse comune i progetti i quali:

- perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- rientrano nella rete di cui all'articolo 3;
- si iscrivono nelle priorità definite all'articolo 5;
- hanno una potenziale validità economica, in base alle analisi dei costi e dei benefici socioeconomici.

2. Qualsiasi progetto deve riguardare un elemento della rete di cui agli articoli da 9 a 17 e in particolare:

- vertere sui collegamenti individuati nelle carte dell'allegato I e/o
- corrispondere alle specifiche o ai criteri dell'allegato II.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure ritenute necessarie nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 8 Tutela dell'ambiente

1. All'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando studi di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare, a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e applicando la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

2. La Commissione:

- a) elaborerà metodi adeguati di analisi ai fini della valutazione strategica dell'impatto ambientale di tutta la rete;
- b) elaborerà metodi adeguati di analisi dei corridoi di tutti i modi di trasporto di cui trattasi, fatta salva la determinazione dei corridoi stessi. Nell'elaborare il concetto di corridoio, occorrerà tener conto dell'esigenza di collegare tutti gli Stati membri e le regioni alla rete transeuropea dei trasporti e in particolare dell'esigenza di congiungere le regioni insulari, periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali della Comunità.

La Commissione terrà conto, per quanto necessario, dei risultati di detti lavori, nella sua relazione sugli orientamenti di cui all'articolo 21, per conseguire gli obiettivi elencati nell'articolo 2.

SEZIONE 2 RETE STRADALE

Articolo 9 Caratteristiche

1. La rete stradale transeuropea si compone di autostrade e strade di qualità elevata, esistenti, nuove o da ristrutturare che:

- svolgono un'importante funzione nel traffico su lunghe distanze;
- servono, sugli assi individuati nella rete, da tangenziali per i principali centri urbani;
- assicurano l'interconnessione con gli altri modi di trasporto o
- consentono di collegare le regioni intercluse e periferiche alle regioni centrali della Comunità.

2. La rete garantisce agli utenti un livello di servizi, comodità e sicurezza elevato, omogeneo e avente carattere di continuità.

3. La rete comprende l'infrastruttura di gestione della circolazione e di informazione degli utenti e si basa su una cooperazione attiva dei sistemi di gestione della circolazione a livello europeo, nazionale e regionale.

SEZIONE 3 RETE FERROVIARIA

Articolo 10 Caratteristiche

1. La rete ferroviaria comprende la rete ferroviaria ad alta velocità e la rete ferroviaria convenzionale.
2. La rete ferroviaria ad alta velocità comprende:
 - linee specialmente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h mediante le attuali o mediante nuove tecnologie,
 - linee specialmente ristrutturare per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari a circa 200 km/h,
 - linee specialmente ristrutturare per l'alta velocità, a carattere specifico a causa di vincoli legati alla topografia, al rilievo o ai nuclei urbani, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso.Tale rete è composta dalle linee indicate nell'allegato I quali linee ad alta velocità o linee ristrutturare per l'alta velocità.
3. La rete ferroviaria convenzionale comprende linee per il trasporto ferroviario convenzionale, compresi i collegamenti ferroviari del trasporto combinato di cui all'articolo 14.
4. La rete:
 - riveste un ruolo importante nel traffico ferroviario di merci e di passeggeri su lunghe distanze;
 - riveste un ruolo importante nello sfruttamento del trasporto combinato su lunghe distanze;
 - permette l'interconnessione con le reti degli altri modi di trasporto e l'accesso alle reti ferroviarie regionali e locali.
5. La rete offre agli utenti un elevato livello in termini di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all'attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell'armonizzazione tecnica e di un sistema armonizzato di controllo e comando.

SEZIONE 4 RETE DELLE VIE NAVIGABILI E PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA

Articolo 11 Caratteristiche

1. La rete transeuropea delle vie navigabili è composta di fiumi e canali e di diverse diramazioni e ramificazioni di collegamento. Tale rete consente in particolare l'interconnessione tra le regioni industriali e gli agglomerati urbani importanti e il loro collegamento con i porti.
2. Le caratteristiche tecniche minime adottate per le idrovie della rete sono quelle corrispondenti alle dimensioni dei battelli della classe IV, che consentono il passaggio di un battello o treno a spinta di lunghezza da 80 a 85 m e larghezza pari a 9,50 m. In caso di ammodernamento o di creazione di una via navigabile integrata a detta rete, le specifiche tecniche dovrebbero corrispondere almeno alla classe IV e permettere di raggiungere successivamente la classe Va/Vb nonché permettere il passaggio, in condizioni soddisfacenti, dei battelli utilizzati per il trasporto combinato. Le dimensioni dei battelli della classe Va consentono il passaggio di un battello o treno a spinta di lunghezza pari a 110 m e larghezza pari a 11,40 m, mentre la classe Vb consente il passaggio di un treno a spinta di lunghezza da 172 a 185 m e larghezza pari a 11,40 m.
3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna, in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e gli altri modi di trasporto.
4. La rete comprende l'infrastruttura di gestione del traffico.

SEZIONE 5 PORTI MARITTIMI

Articolo 12 Caratteristiche

I porti marittimi permettono lo sviluppo del trasporto marittimo e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, compresa la navigazione costiera, per collegamenti all'interno della Comunità nonché tra la Comunità e i paesi terzi.

SEZIONE 6 AEROPORTI

Articolo 13 Caratteristiche

1. La rete aeroportuale transeuropea è costituita da aeroporti situati sul territorio comunitario e aperti alla circolazione aerea commerciale, che rispondono alle specifiche dell'allegato II. Questi aeroporti sono definiti in modo diverso a seconda del livello e del tipo di traffico che assicurano e a seconda della funzione che svolgono nell'ambito della rete. Essi consentono lo sviluppo dei collegamenti aerei e l'interconnessione tra il trasporto aereo e gli altri modi di trasporto.
2. I punti di collegamento internazionali e i punti di collegamento comunitari costituiscono il centro della rete aeroportuale transeuropea. I punti di collegamento internazionali assicurano la maggior parte dei collegamenti tra la Comunità e il resto del mondo. I punti di collegamento comunitari assicurano essenzialmente i collegamenti all'interno della Comunità, mentre i servizi extracomunitari costituiscono ancora una parte secondaria della loro attività. I punti di collegamento regionali e i punti d'accesso agevolano l'accesso al centro della rete o contribuiscono a dare sbocco alle regioni periferiche o isolate.

SEZIONE 7 RETE DI TRASPORTO COMBINATO

Articolo 14 Caratteristiche

La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita

- da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze,
- dalle strutture che consentono il trasbordo fra le linee ferroviarie, le vie navigabili, le vie marittime e le strade,
- temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.

SEZIONE 8 RETE DI GESTIONE E DI INFORMAZIONE CONCERNENTE IL TRAFFICO MARITTIMO

Articolo 15 Caratteristiche

La rete transeuropea di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo comprende gli elementi che seguono:

- i servizi di gestione del traffico marittimo costiero o portuale,
- i sistemi di posizionamento delle navi,
- i sistemi di resoconto delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti,
- i sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza in mare, onde garantire un elevato livello di sicurezza e di efficienza del traffico marittimo e di protezione dell'ambiente nelle zone marittime dipendenti dagli Stati membri della Comunità.

SEZIONE 9 RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

Articolo 16 Caratteristiche

La rete transeuropea di gestione del traffico aereo comprende lo spazio aereo destinato alla circolazione aerea generale, le rotte aeree, i supporti alla navigazione aerea, i sistemi di pianificazione e gestione dei flussi di traffico e il sistema di controllo del traffico aereo (centri di controllo, mezzi di sorveglianza e di comunicazione) necessari allo smaltimento sicuro ed efficace del traffico aereo nello spazio aereo europeo.

SEZIONE 10 RETE DI POSIZIONAMENTO E DI NAVIGAZIONE

Articolo 17 Caratteristiche

La rete transeuropea di sistemi di posizionamento e di navigazione comprende i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite e i sistemi definiti nell'ambito del futuro piano europeo di radionavigazione. Tali sistemi offrono un servizio di posizionamento e di navigazione che tutti i modi di trasporto possono utilizzare in modo affidabile ed efficiente.

SEZIONE 11 DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18 Comitato per lo scambio di informazioni e relazione

1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i piani e i programmi nazionali che essi hanno elaborato ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, segnatamente per quanto concerne i progetti di interesse comune individuati nella presente decisione.

2. È istituito presso la Commissione un comitato della rete transeuropea dei trasporti, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato procede allo scambio di informazioni sui piani e sui programmi comunicati dagli Stati membri e su qualsiasi problema inerente allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

3. Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione degli orientamenti definiti nella presente decisione.

Nell'elaborazione della relazione la Commissione è assistita dal comitato di cui al paragrafo 2.

Articolo 19 Progetti specifici

Nell'allegato III figurano, a titolo indicativo, i progetti, individuati dagli allegati I e II e dalle altre disposizioni della presente decisione, ai quali il Consiglio europeo di Essen ha attribuito particolare importanza.

Articolo 20 Trasporto multimodale e gestione del traffico

Tra i progetti di interesse comune riportati negli allegati I e II, occorre riservare particolare attenzione, nella prospettiva del completamento della rete, a quelli riguardanti il trasporto multimodale e le nuove tecnologie di gestione del traffico.

Articolo 21 Revisione degli orientamenti

1. Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e per la prima volta anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che specifica se gli orientamenti debbono essere adeguati allo sviluppo dell'economia e all'evoluzione delle tecnologie nel settore dei trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti ferroviari.

Nell'elaborazione della relazione la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 18.

2. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, le opportune proposte.

Articolo 22 Abrogazione

La decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti (7) è abrogata.

Articolo 23

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

M. LOWRY

(1) GU n. C 220 dell'8. 8. 1994, pag. 1 e GU n. C 97 del 20. 4. 1995, pag. 1.

(2) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 23.

(3) GU n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 34.

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 234), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 1995 (GU n. C 331 dell'8. 12. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 58). Decisione del Consiglio del 15 luglio 1996 e decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(6) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

(7) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO I

SCHEMI DELLE RETI ILLUSTRATI CON CARTE (1*)

Sezione 2: Rete stradale

2.0. Europa

2.1. Belgio/Lussemburgo

2.2. Danimarca

2.3. Germania

2.4. Grecia

2.5. Spagna

2.6. Francia

2.7. Irlanda

2.8. Italia

2.9. Paesi Bassi

2.10. Austria

2.11. Portogallo

2.12. Finlandia

2.13. Svezia

2.14. Regno Unito

Sezione 3: Rete ferroviaria

3.0. Europa

3.1. Belgio

3.2. Danimarca

3.3. Germania

3.4. Grecia

3.5. Spagna

3.6. Francia

3.7. Irlanda

3.8. Italia

3.9. Lussemburgo

3.10. Paesi Bassi

3.11. Austria

3.12. Portogallo

3.13. Finlandia

3.14. Svezia

3.15. Regno Unito

Sezione 4: Rete delle vie navigabili

4. Europa

Sezione 5: Porti marittimi

I progetti di interesse comune riguardanti i porti marittimi sono individuati, nella presente decisione, mediante i criteri riportati nell'allegato II e possono essere ubicati in qualsiasi porto di uno Stato membro della Comunità. Tenuto conto dell'impossibilità di far figurare tutti i porti su una carta, il presente allegato I non contiene una carta dei porti marittimi.

Sezione 6: Aeroporti

6.0. Europa

6.1. Belgio/Danimarca/Germania/Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria

6.2. Grecia

6.3. Spagna/Portogallo

6.4. Francia

6.5. Irlanda/Regno Unito

6.6. Italia

6.7. Finlandia/Svezia

Sezione 7: Rete di trasporto combinato

7.1. A. Ferrovia

B. Ferrovia su grande scala

7.2. Vie navigabili

NB: Il termine «pianificato» nella legenda delle carte comprende tutte le tappe dei progetti d'infrastruttura d'interesse comune, dai primi studi fino alla costruzione.

SEZIONE 7 RETE DI TRASPORTO COMBINATO

(1*) Le carte si riferiscono alle sezioni corrispondenti contenute nel dispositivo e/o nell'allegato II.

ALLEGATO II

CRITERI E SPECIFICHE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE (1)

Sezione 2: Rete stradale

Sezione 3: Rete ferroviaria

Sezione 4: Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

Sezione 5: Porti marittimi

Sezione 6: Aeroporti

Sezione 7: Rete di trasporto combinato

Sezione 8: Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo

Sezione 9: Rete di gestione del traffico aereo

Sezione 10: Rete di posizionamento e di navigazione

Sezione 2 Rete stradale

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

A. lo sviluppo della rete, in particolare:

- l'ampliamento di autostrade o la ristrutturazione di strade di qualità elevata,
- la realizzazione o la ristrutturazione di tangenziali metropolitane o di agglomerati urbani,
- il rafforzamento dell'interoperabilità delle reti nazionali;

B. lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico e di informazione degli utenti, in particolare:

- la creazione di infrastrutture telematiche di raccolta di dati sul traffico,
- lo sviluppo dei centri di informazione sul traffico e dei centri di controllo del traffico, compreso lo scambio di dati fra centri di informazione sul traffico di diversi paesi,
- la creazione di servizi di informazione stradale, in particolare RDS-TMC (2),
- l'interoperabilità tecnica delle infrastrutture telematiche.

Sezione 3 Rete ferroviaria

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

- l'interoperabilità fra i sistemi ferroviari transeuropei,
- l'interconnessione con le reti degli altri modi di trasporto.

Sezione 4 Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

Porti di navigazione interna

Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti di cui all'allegato I è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante:

A. i porti di navigazione interna di cui all'articolo 11, paragrafo 3 che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1. essere situati sulla rete delle vie navigabili conformemente allo schema che figura nell'allegato I,
2. essere interconnessi con altre vie transeuropee,
3. possedere impianti di trasbordo, in particolare:
 - centri di trasbordo,
 - terminale per container,
 - Roll-on/Roll-off.

B. Categorie dei progetti

1. Accesso fluviale del porto.
2. Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale.

3. Altre infrastrutture dei trasporti all'interno della zona portuale.
4. Altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.

Gestione del traffico

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante in particolare:

- un sistema di segnalazione e di guida delle navi, in particolare di quelle che trasportano merci pericolose o inquinanti;
- sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza sulle vie navigabili.

Sezione 5 Porti marittimi

1. Categorie dei progetti portuali e altri progetti connessi di interesse comune

I progetti di infrastruttura portuale o connessa devono collocarsi in una o più delle categorie che seguono:

- A. Accessi marittimi o fluviali dei porti, comprese le spese relative all'attrezzatura destinata ai lavori effettuati per rompere il ghiaccio durante l'inverno.
- B. Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale.
- C. Infrastrutture di trasporto terrestre all'interno della zona portuale.
- D. Infrastrutture di trasporto terrestre che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.

2. Obiettivi dei progetti

I progetti relativi all'infrastruttura portuale e i progetti connessi di interesse comune hanno per obiettivo unico o comune quello di:

- agevolare lo sviluppo degli scambi intracomunitari e degli scambi della Comunità con il resto del mondo,
- contribuire ad una mobilità permanente favorendo la diminuzione del traffico nei corridoi terrestri congestionati e la riduzione dei costi esterni del trasporto europeo, aumentando ad esempio la parte marittima del traffico totale, in particolare grazie alla promozione della navigazione costiera,
- migliorare la possibilità di accesso e rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità favorendo lo sviluppo dei collegamenti marittimi intracomunitari e prestando particolare attenzione alle regioni insulari e periferiche della Comunità,
- permettere un accesso permanente ai porti baltici situati a circa 60°N e oltre, che sono generalmente bloccati dai ghiacci in inverno.

3. Condizioni specifiche da rispettare

I progetti devono contribuire a:

- integrare il traffico in una rete transeuropea di trasporto o in una catena di trasporto multimodale, oppure
- sviluppare l'utilizzo di modi di trasporto non inquinanti.

Sezione 6 Aeroporti

I. Criteri di selezione degli aeroporti di interesse comune

Gli aeroporti di interesse comune devono rispondere ai criteri di uno dei punti di collegamento che seguono:

1. I punti di collegamento internazionali comprendono

- qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale (3):
- con volume annuo di movimento passeggeri pari o superiore a 5 000 000 meno il 10 %, oppure
- con volume annuo di movimento di aerei commerciali pari o superiore a 100 000, oppure
- con volume annuo di carico pari o superiore a 150 000 t, oppure
- con volume annuo di movimento di passeggeri extracomunitari pari o superiore a 1 000 000, oppure
- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento internazionale esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

2. I punti di collegamento comunitari comprendono:

- qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale:
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 1 000 000 meno il 10 % e 4 499 999 oppure
- con volume annuo di carico compreso tra 50 000 e 149 999 t oppure
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 899 999 con 30 % minimo di traffico non nazionale oppure
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 300 000 e 899 999 e situato all'esterno del continente europeo ad oltre 500 km dal punto di collegamento internazionale più vicino, oppure
- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento comunitario esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

3. I punti di collegamento regionali e i punti di accesso comprendono qualsiasi aeroporto

- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 899 999 con meno del 30 % di traffico non nazionale, oppure
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 250 000 meno 10 % e 499 999, oppure
- con volume annuo di carico compreso tra 10 000 e 49 999 t, oppure
- situato su un'isola di uno Stato membro, oppure
- situato in una regione interclusa della Comunità e che offra servizi commerciali con aerei aventi una massa massima al decollo superiore a 10 t.

Si considera situato in una regione interclusa un aeroporto che si trovi ad una distanza superiore a 100 km in linea d'aria dal punto di collegamento internazionale o comunitario più vicino. Questa distanza può essere ridotta in via eccezionale a 75 km, qualora sussista una reale difficoltà di accesso a causa dei rilievi o dello stato delle infrastrutture del trasporto via terra.

II. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alle reti aeroportuali

È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che risponda alle seguenti specifiche:

Sezione 7 Rete di trasporto combinato

Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto relativo a tali collegamenti riguardante:

- la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture ferroviarie o di vie navigabili per rendere possibile in termini tecnici e redditizio sotto il profilo economico il trasporto di unità di carico intermodali;
- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasferimento fra modi terrestri, compresa la creazione di strutture di trasbordo fisse o mobili;
- la ristrutturazione delle zone portuali, per permettere di sviluppare o migliorare il trasferimento dei container fra i mezzi di trasporto marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada;

- il materiale di trasporto ferroviario specialmente adattato al trasporto combinato, nel caso in cui le caratteristiche dell'infrastruttura lo richiedano, segnatamente sotto il profilo del costo di un'eventuale ristrutturazione di detta infrastruttura e a condizione che l'utilizzo del materiale sia associato all'infrastruttura in questione e che gli operatori interessati possano beneficiarne in modo non discriminatorio.

Sezione 8 Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto:

- che risponda agli obiettivi della politica comunitaria in materia di sicurezza marittima oppure
- che sia volto ad attuare le convenzioni internazionali e le risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel settore della sicurezza marittima e che riguardi:
 - l'applicazione del sistema comunitario di notifica delle navi dirette verso o provenienti da porti della Comunità nonché in transito al largo delle coste della Comunità, basato su un sistema elettronico di scambi di dati, compresa anche la trasmissione di dati fra navi e impianti a terra per mezzo di trasponditori; particolare attenzione è rivolta ai sistemi di trasmissione elettronica di dati EDI interscambio di dati e le comprendenti interfacce compatibili;
 - lo sviluppo e il miglioramento dei canali di radionavigazione terrestri LORAN-C;
 - lo sviluppo o il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione sul traffico marittimo (STM) costieri e portuali e la loro interconnessione ai fini di un controllo e di una gestione maggiormente sicura ed efficace del traffico marittimo, in particolare nelle zone di convergenza, a forte densità di traffico o sensibili sotto il profilo ambientale;
 - lo sviluppo di strumenti che permettano di migliorare la conoscenza del traffico: basi di dati sui flussi di traffico e gli incidenti marittimi, sviluppo dello strumento di analisi dei flussi di traffico EPTO (European Permanent Traffic Observatory);
 - lo sviluppo di infrastrutture e attrezzature al fine di contribuire all'attuazione del sistema globale di soccorso e di sicurezza marittima (GMDSS);
 - il rafforzamento dei sistemi telematici di scambi di dati nel quadro del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Sezione 9 Rete di gestione del traffico aereo

È considerato d'interesse comune qualsiasi programma che permetta di aumentare la capacità del sistema e di ottimizzare la sua utilizzazione, inserito in una prospettiva di armonizzazione e di integrazione degli strumenti e delle procedure dei diversi punti di collegamento nazionali e conforme alle norme internazionali applicabili definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e dagli organismi europei competenti, tenendo conto in particolare dei lavori dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

Tali progetti riguardano:

- gli studi relativi ad una migliore utilizzazione dello spazio aereo da parte dei diversi utenti e alla creazione di un sistema di rotte coerente ed efficace;
- la pianificazione e la gestione dei flussi di traffico aereo al fine di migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda e rendere ottimale l'utilizzo delle capacità di controllo disponibili;
- gli studi e i lavori necessari all'armonizzazione dei mezzi e delle procedure, al fine di integrare i diversi fornitori di servizi, tenendo conto in particolare degli orientamenti adottati a livello di Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);
- il miglioramento della produttività del sistema grazie, in particolare, all'assistenza automatizzata del controllo e a sistemi di individuazione e soluzione dei potenziali conflitti;
- il contributo alla creazione dei mezzi di comunicazione, navigazione e sorveglianza necessari al controllo del traffico aereo, compresa la promozione delle nuove tecnologie, in particolare i satelliti e i collegamenti di dati numerici nella misura in cui ciò consente di conformarsi alle specifiche europee comuni.

Sezione 10 Rete di posizionamento e di navigazione

È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che riguardi la creazione di qualsiasi punto di collegamento del futuro piano europeo di radionavigazione nonché l'istituzione di un sistema globale di posizionamento e di navigazione assistito da un satellite che si inserisca nella seguente struttura:

- centro di controllo comprendente un sistema di trattamento e di controllo;
- rete di stazioni terrestri di navigazione;
- segmento spaziale composto da satelliti che permettono la trasmissione di segnali di navigazione;
- rete di stazioni di sorveglianza.

(1) Questi criteri e specifiche si riferiscono alle corrispondenti sezioni contenute nel dispositivo e/o nell'allegato I.

(2) Sistema di messaggio digitale relativo al traffico stradale, basato sulla radio, che permette di accordare il flusso di messaggio generale alle esigenze individuali dell'utente della strada.

(3) Sistemi aeroportuali: GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 14.

ALLEGATO III

ELENCO DEI QUATTORDICI PROGETTI PRESCELTI DAL CONSIGLIO EUROPEO DI ESSEN DEL 9 E 10 DICEMBRE 1994

1. Treno ad alta velocità/trasporto combinato Nord-Sud

Norimberga - Erfurt - Halle/Lipsia - Berlino

Asse Brennero Verona - Monaco

2. Treno ad alta velocità (Parigi) - Bruxelles - Colonia - Amsterdam - Londra

Belgio: frontiera F/B - Bruxelles - Liegi - frontiera B/D

Bruxelles - frontiera B/NL

Regno Unito: Londra - accesso al tunnel della Manica

Paesi Bassi: frontiera B/NL - Rotterdam - Amsterdam

Germania: (Aquisgrana) G 27 Colonia - Reno/Meno

3. Treno ad alta velocità Sud

Madrid - Barcellona - Perpignan - Montpellier

Madrid - Vitoria - Dax

4. Treno ad alta velocità Est

Parigi - Metz - Strasburgo - Appenweier - (Karlsruhe) con raccordi con Metz - Saarbrücken -

Mannheim e Metz - Lussemburgo

5. Ferrovia convenzionale/trasporto combinato: Linea Betuwe

Rotterdam - frontiera NL/D - (Reno/Ruhr)

6. Treno ad alta velocità/trasporto combinato Francia-Italia

Lione - Torino

Torino - Milano - Venezia - Trieste

7. Autostrade greche: Rio - Antirio, Patrasso - Atene - Tessalonica - Promahon: (frontiera

Grecia/Bulgaria) e Via Egnatia: Igoumenitsa - Salonicco - Alexandropoulis - Ormenio (frontiera

Grecia/Bulgaria) - Kipi (frontiera Grecia/Turchia)

8. Autostrada Lisbona - Valladolid

9. Collegamento ferroviario convenzionale Cork - Dublino - Belfast - Larne - Stranraer

10. Aeroporto della Malpensa (Milano)

11. Collegamento fisso ferrovia/strada tra Danimarca e Svezia (collegamento fisso Øresund)

comprese le strade di accesso stradali, ferroviarie, aeree

12. Triangolo nordico (ferrovia/strada)

13. Collegamento stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux

14. Linea principale costa occidentale (ferrovia)

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza che attribuiscono alla creazione e a un coerente sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Si compiacciono per l'adozione della presente decisione che crea tale rete e individua, in particolare, i progetti di interesse comune, consentendo di completare il quadro normativo applicabile alla rete transeuropea dei trasporti.

Constatano che questi progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, possono in particolare apportare un contributo essenziale alla competitività, alla creazione di posti di lavoro nonché alla coesione dell'Unione e rispondono anche all'esigenza di collegare le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali della Comunità. Rilevano a tale riguardo che il fatto che tali progetti siano individuati nell'allegato I, nell'allegato II e nel dispositivo della presente decisione conferisce loro la possibilità di beneficiare di un contributo finanziario comunitario, per facilitarne e accelerarne l'effettiva realizzazione da parte degli Stati membri interessati.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri ad attribuire la massima importanza alla realizzazione di questi progetti ai quali rivolgono particolare attenzione. La Commissione si impegna a tenerli regolarmente al corrente della loro attuazione, anche mediante le relazioni di cui agli articoli 18 e 21.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dei progetti votati in seconda lettura dal Parlamento europeo, nella prospettiva dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

- Sezione 5 dell'allegato I: porti marittimi

Nel 1997 la Commissione presenterà, previa consultazione delle parti e degli Stati membri interessati, una relazione e, se del caso, una proposta per i progetti portuali seguendo un'impostazione analoga a quella seguita per gli aeroporti alla sezione 6.

- Norme ambientali e rete di condotte

La Commissione:

a) continuerà ad esaminare norme ambientali per ciascun modo di trasporto,

b) studierà la possibilità di creare una rete di condotte per prodotti che non sono coperti dagli orientamenti per le reti transeuropee dell'energia e la possibilità di integrarla nella rete transeuropea dei trasporti

e presenterà se necessario le proposte opportune.

- Allegato I

La Commissione esaminerà i progetti votati in seconda lettura dal Parlamento, onde determinare se soddisfano le condizioni per inserirli nell'allegato I. L'esame dei progetti sarà intrapreso nel quadro della procedura di revisione conformemente all'articolo 21.

- Articoli 19 e 20 e allegato III

La Commissione conferma che la presente decisione non pregiudica assolutamente l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.

- Articolo 20

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, la Commissione dichiara che, nel valutare i progetti che possono essere inseriti nel bilancio come reti transeuropee, accorderà tutta la dovuta attenzione ai progetti di carattere

multimodale, ed in particolare a quelli concernenti i collegamenti a lunga distanza che collegano le regioni periferiche.